



Circolare informativa per la clientela
n. 4/2017 del 06 febbraio 2017

DICHIARAZIONE IVA 2017

NOVITÀ

1. Modello di dichiarazione Iva 2017
2. Eliminazione della Comunicazione annuale dati Iva
3. Modalità di presentazione
4. Modifica dei termini di presentazione della dichiarazione
5. Termini per il versamento delle imposte dovute
6. Frontespizio: eliminata la casella dichiarazione integrativa a favore
7. Quadro VE: operazioni attive e determinazione del volume d'affari
8. Quadro VF: operazioni passive e Iva ammessa in detrazione
9. Quadro VN: dichiarazioni integrative a favore

10. Quadro VX : determinazione dell'Iva da versare o a credito

11. Quadro VO: opzioni

12. Quadro VG: adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 10050, del 16.1.2017, sono stati approvati i **modelli di dichiarazione Iva 2017** concernenti l'anno 2016, con le relative **istruzioni**, da presentare nell'anno 2017, ai fini dell'Iva; a partire da quest'anno la dichiarazione Iva **non può essere più** presentata in forma **unificata** e il termine di presentazione è fissato al **28 febbraio**.

Va evidenziato, inoltre, che relativamente al versamento del **saldo Iva** rimangono **immutati i termini**, che sono il **16 marzo** ovvero entro il **termine** previsto per il versamento delle imposte con riferimento alla **dichiarazione dei redditi**, con la maggiorazione dello 0,40%.

Una novità di rilievo è l'inserimento del **nuovo Quadro VN**, riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 una **dichiarazione integrativa a favore** ai sensi dell'art. 8, co. 6-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, **oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

1. Modello di dichiarazione Iva 2017

Il **modello di dichiarazione Iva 2017** è costituito da:

- il **frontespizio**, composto di due facciate;
- un **modulo**, composto di più Quadri (VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VK, VN, VL, VT, VX, VO e VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i **dati contabili** e gli **altri dati** relativi all'attività svolta.

I Quadri VB, VI, VN, e VG vanno compilati **sempre a partire dal primo modulo** (anche in presenza di **più moduli** a seguito di **contabilità separate** o **trasformazioni sostanziali soggettive**). La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi Quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione.

L'ente o la società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il **prospetto Iva 26 PR/2017** (composto dei Quadri VS, VV, VW, VY e VZ) per l'indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'art. 73, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e al D.M. 13.12.1979.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato il **Modello Iva Base 2017**, composto da:

- il **frontespizio**, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i Quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.

2. Eliminazione della Comunicazione annuale dati Iva

L'art. 1, co. 649, L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto l'anticipo dei termini di invio della dichiarazione Iva annuale al 28 febbraio e la **contestuale cancellazione** dell'obbligo di invio della **comunicazione annuale dati Iva** previsto dall'art. 8-bis, D.P.R. 322/1998. Detta novità è entrata in vigore per l'**anno d'imposta 2016**, pertanto non vige più per l'anno 2016 l'obbligo di invio della comunicazione dati Iva.

3. Modalità di presentazione

La dichiarazione, da presentare **esclusivamente** per via **telematica** all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

- **direttamente**;
- tramite un **intermediario abilitato** ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.P.R. 322/1998;
- tramite **altri soggetti incaricati** (per le Amministrazioni);
- tramite **società** appartenenti al **gruppo**.

Presentazione diretta

I soggetti che scelgono di **trasmettere direttamente** la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi **telematici Entratel** o **Fisconline** in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

I soggetti **diversi** dalle **persone fisiche** effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri **incaricati**, nominati secondo le modalità descritte nella C.M. 25.6.2009, n. 30/E, e nel relativo allegato tecnico.

Presentazione tramite intermediari abilitati

Gli intermediari indicati nell'art. 3, co. 3, D.P.R. 322/1998, sono **obbligati** a **trasmettere** all'Agenzia delle Entrate per via telematica sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli **intermediari abilitati** appartenenti alle seguenti **categorie**:

- gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli Albi degli avvocati;
- gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21.1.1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, co. 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 9.7.1997, n. 241;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24, L. 16.2.1913, n. 89;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì **obbligati** alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli **studi professionali** e le **società di servizi** in cui **almeno la metà** degli associati o **più della metà** del **capitale sociale** sia posseduto da **soggetti iscritti** in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificato dal Decreto dirigenziale 18.2.1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di **società partecipate** dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Presentazione tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni)

Anche le **Amministrazioni**, comprese quelle con **ordinamento autonomo**, sono tenute a presentare la dichiarazione Iva **esclusivamente** per via **telematica**, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4, D.P.R. 322/1998.

Tali soggetti possono avvalersi di **altri incaricati** per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In particolare:

- del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di **compensi** o **altri valori** soggetti a **ritenuta alla fonte**;
- delle **Amministrazioni** di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel **proprio ambito può demandare** la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o **modello organizzativo interno** (si veda il D.M. 21.12.2000).

Presentazione tramite società del gruppo

Nell'ambito di **gruppi societari**, come previsto dall'art. 3, co. 2-bis, D.P.R. 322/1998, in cui almeno **una società** o **ente** sia **obbligato** alla **presentazione** delle dichiarazioni per via **telematica**, la **trasmissione** delle stesse può essere effettuata da **uno o più soggetti** dello **stesso gruppo esclusivamente** attraverso il servizio telematico **Entratel**.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) **controllante** e le **società controllate**. Si considerano **controllate** le S.p.a., le S.a.p.a. e le S.r.l. le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale **superiore al 50%** del **capitale** fin dall'**inizio del periodo d'imposta precedente**.

4. Modifica dei termini di presentazione della dichiarazione

In base all'art. 8, D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, la dichiarazione Iva relativa all'anno 2016 **deve** essere **presentata** nel periodo compreso **tra l'1.2 e il 28.2.2017**.

Il D.P.R. 322/1998 **non prevede** un **termine di consegna** della dichiarazione agli **intermediari**, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il **termine** entro cui le dichiarazioni devono essere **presentate telematicamente** all'Agenzia delle Entrate.

Va, inoltre, ricordato che tra le novità della dichiarazione Iva c'è il fatto che a differenza degli anni passati **non c'è più alcuna distinzione** fra **obbligo** della presentazione **autonoma** o meno della dichiarazione Iva: a partire dal **periodo di imposta 2016**, infatti, tutti i contribuenti dovranno presentare la citata dichiarazione **autonomamente entro il 28.2.2017**.

Relativamente agli **anni d'imposta 2017 e seguenti**, la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione Iva è fissata per il giorno **30 aprile** di ogni anno successivo a quello d'imposta da dichiarare.

5. Termini per il versamento delle imposte dovute

L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere **versata** entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo **superi euro 10,33**.

I contribuenti possono versare in **unica soluzione** ovvero **rateizzare** ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 241/1997.

Il versamento può essere **differito** alla scadenza prevista per il **versamento delle somme dovute** in base alla **dichiarazione dei redditi**, con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001.

6. Frontespizio: eliminata la casella dichiarazione integrativa a favore

Nel riquadro «Tipo di dichiarazione» è stata **eliminata** la casella «Dichiarazione integrativa a favore». A seguito delle modifiche apportate all'art. 8, D.P.R. 322/1998, dall'art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato **equiparato** a quello previsto per la presentazione della **dichiarazione integrativa a sfavore**. Per tale motivo, nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa **non è più necessario segnalare** se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, **prima** della **scadenza** del termine di presentazione, **rettificare** o **integrare** una dichiarazione già presentata, deve compilare una **nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «**Correttiva nei termini**».

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può **rettificare** o **integrare** la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione** completa di **tutte** le sue **parti**, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata **validamente presentata** la dichiarazione **originaria**.

Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate **valide** anche le **dichiarazioni** presentate **entro 90 giorni** dal **termine** di scadenza, fatta salva l'applicazione delle **sanzioni**.

7. Quadro VE: operazioni attive e determinazione del volume d'affari

Il quadro è suddiviso in **cinque sezioni**: 1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati; 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Totale imponibile e imposta; 4) Altre operazioni; 5) Volume d'affari.

Nel Quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, D.P.R. 633/1972, **tutte le operazioni** effettuate **all'interno** dello **Stato**, quelle **intracomunitarie**, le **esportazioni** verso **Paesi fuori** del territorio dell'Unione **europea** e le operazioni **non soggette** per le quali è stata emessa la relativa **fattura**.

Tra le novità di quest'anno va segnalato che nella **Sezione 1** è stato **soppresso** il rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, inoltre sono stati inseriti **tre nuovi rigi** (VE5, VE6 e VE10) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%. Conseguentemente i rigi successivi della sezione 1 sono stati **rinumerati**.

Nella sezione 2 è stato **inserito** un **nuovo rigo (VE21)** dove indicare le operazioni attive con aliquota del 5%. Conseguentemente i rigi successivi della sezione 2, e della sezione 3, sono stati **rinumerati**.

Nella sezione 4, il campo 7 del rigo VE35, è stato **ridenominato** «Cessioni di prodotti elettronici» per l'esposizione specifica delle **cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**, nonché di dispositivi a **ciruito integrato**, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

8. Quadro VF: operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Il Quadro si compone di **quattro sezioni**: 1) Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni; 2) Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino; 3) Determinazione dell'Iva ammessa in detrazione; 4) Iva ammessa in detrazione.

Nel Quadro devono essere indicati l'**imponibile** e l'**imposta** relativi ai **beni** e ai **servizi acquistati e importati** nell'**esercizio dell'impresa, arte o professione**, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 2016 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, D.P.R. 633/1972 ovvero su altri

registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, D.P.R. 633/1972 registrate nello stesso anno.

Tra le novità di quest'anno va segnalato che nella **sezione 1** è stato **soppresso** il **rigo VF3**, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%; inoltre sono stati inseriti **tre nuovi rigi** (VF3, VF6 e VF7) dove indicare le operazioni passive, rispettivamente, con aliquota del 5% e con percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%. Conseguentemente i rigi successivi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati **rinumerati**.

Nella sezione 3-B è stato **soppresso** il **rigo VF41**, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, inoltre sono stati inseriti tre nuovi rigi (VF43, VF44 e VF48) dove indicare le **operazioni attive** con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%. Conseguentemente i rigi successivi della sezione 3-B, della sezione 3-C e della sezione 4 sono stati **rinumerati**.

9. Quadro VN: dichiarazioni integrative a favore

Il Quadro è riservato ai soggetti che hanno **presentato** nel **2016** una **dichiarazione integrativa a favore** ai sensi dell'art. 8, co. 6-bis, D.P.R. 322/1998 (comma introdotto dall'art. 5 D.L. 193/2016), **oltre** il **termine** prescritto per la **presentazione della dichiarazione** relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il **credito derivante** dal **minor debito** o dal **maggiore credito** risultante dalla **dichiarazione integrativa** (art. 8, co. 6-quater, D.P.R. 322/1998).

10. Quadro VX : determinazione dell'Iva da versare o a credito

Il Quadro VX contiene i dati relativi all'**Iva da versare** o all'**Iva a credito** e deve essere compilato unicamente nel **modulo n. 01**.

Tra le novità di quest'anno è stato **inserito** nel **rigo VX4** il **nuovo campo 9** denominato «Interpello». La compilazione è riservata ai soggetti che, in **alternativa** alla **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, hanno **presentato preventivamente istanza di interpello** ai fini della **disapplicazione** della **disciplina** delle **società non operative** e/o della disciplina delle società in **perdita sistematica** secondo quanto previsto dal co. 4-bis dell'art. 30, L. 724/1994.

11. Quadro VO: opzioni

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 10.11.1997, n. 442, le **opzioni** e le **revoche** previste in materia di Iva e di imposte dirette **devono** essere **comunicate**, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il **Quadro VO** della dichiarazione annuale Iva.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il Quadro VO deve essere presentato in **allegato** alla **dichiarazione dei redditi**. A tal fine è prevista nel frontespizio del **modello Redditi 2017** una **specificata casella** la cui barratura consente di segnalare la **presenza** del **Quadro VO** compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende **necessario esclusivamente** nell'ipotesi in cui il soggetto **non** sia **tenuto a presentare** la **dichiarazione annuale Iva** con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla C.M. 27.8.1998, n. 209, qualora l'**esonero** dall'obbligo di presentazione della **dichiarazione permanga** anche a seguito del **sistema opzionale scelto**.

Tra le novità presenti quest'anno va segnalato che nella sezione 1, rigo VO11, è stata inserita la **casella 28**, per comunicare la **revoca** dell'**opzione** per l'applicazione dell'**Iva** nello Stato comunitario (Repubblica di Croazia) di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano **cessioni intracomunitarie** di beni in base a **cataloghi** per corrispondenza e simili.

Nella sezione 3, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la **revoca** dell'**opzione** per il **regime ordinario** dell'Iva, esercitata **relativamente al 2015**, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del **regime forfetario** disciplinato dall'art. 1, co. 54-89, L. 190/2014.

Nella stessa sezione, rigo VO34, è stata **soppressa** la casella «opzione», in quanto non è più possibile dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011.

Inoltre, sono state introdotte **tre nuove caselle**: la prima per **comunicare** l'**opzione** per il **regime ordinario**, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011; la seconda per **comunicare** la **revoca** dell'**opzione** per il **regime ordinario** da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di detto regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all'art. 1, co. 54-89, L. 190/2014; la terza per comunicare la **revoca** dell'**opzione** per l'adesione dal 2015 al **regime di vantaggio** da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall'art. 1, co. 54-89, L. 190/2014.

12. Quadro VG: adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate

Il quadro, di nuova istituzione, è **riservato** agli **enti** o alle **società commerciali controllanti** che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di **compensazione** dell'**Iva** prevista dal D.M. 13.12.1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo co., D.P.R. 633/1972 (come sostituito dal co. 27 dell'art. 1, L. 232/2016), relativamente ad **una o più società commerciali** considerate «**controllate**» ai sensi della disciplina in esame.

L'ente o la società commerciale **controllante** comunica all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'**opzione** per la **predetta procedura** tramite la **compilazione** del nuovo **Quadro VG** nella dichiarazione ai fini dell'Iva presentata **nell'anno solare a decorrere** dal quale intende esercitare l'opzione.